



REGIONE SICILIANA
Azienda Ospedaliera
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
"GARIBALDI"
Catania

DELIBERAZIONE N. 770 del 23 LUG. 2026

Oggetto: Aggiornamento del Regolamento aziendale dell'ARNAS "Garibaldi" di Catania per la disciplina del patrocinio legale e rimborso attività legali e peritali in favore dei dipendenti.

Proposta N° 98 del 23.07.2026

STRUTTURA PROPONENTE
Servizio Legale e Contenzioso

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Giorgia Fallica

Il Direttore Amministrativo
Dott. Carmelo F. A. Ferrara

Registrazione Contabile

Budget Anno _____ Conto _____ Importo _____ Aut. _____

NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità

Il Dirigente Responsabile
Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
(dott. Giovanni Luca Roccella)

Nei locali della sede legale dell'Azienda, Piazza S. Maria di Gesù n. 5, Catania,
il Direttore Generale, Dott. Giuseppe Giammanco,
nominato con Decreto Presidenziale n.321/Serv 1°/S.G./2024
con l'assistenza del Segretario, **Dott. Simone Pagano** ha adottato la seguente deliberazione

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
n.q. di Responsabile *ad interim* del Servizio Legale e Contenzioso

Visti gli articoli 56 del C.C.N.L. del 23/01/2024 dell'Area Sanità della Dirigenza Medica (triennio 2019-2021), 88 del C.C.N.L. del Comparto Sanità del 02/11/2022 (triennio 2019-2021) e 59 del C.C.N.L. del 16/11/2022 (triennio 2019-2021) del Comparto Funzioni Locali in materia di patrocinio legale;

Visti gli articoli 10 del C.C.N.L. del 18/11/2025 (triennio 2022-2024), 54 e 55 del C.C.N.L. del Comparto del 27/10/2025 (triennio 2022-2024) e 14 del C.C.N.L. 23/02/2026 in materia di patrocinio legale in caso di aggressioni;

Visti gli artt. 31, comma 2, e art. 67 del D.Lgs. 26/08/2016 n. 174 (c.d. "*Codice di giustizia contabile*") in materia di rimborso delle spese legali del giudizio amministrativo-contabile istaurato davanti alla Corte dei Conti;

Visto il D.M. 10 marzo 2014, n. 55 "*Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247*" e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368 "*Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE*" in relazione al quale tutti i medici in formazione specialistica di cui al predetto Decreto sono ammessi a svolgere attività assistenziale presso l'ARNAS "*Garibaldi*";

Visto il tariffario del Sindacato Italiano Specialisti di Medicina Legale e delle Assicurazioni (SISMLA) per le prestazioni medico-legali;

Vista la deliberazione n. 297 del 05/06/2015 "*Adozione del regolamento per la disciplina del patrocinio legale dei dipendenti dell'Azienda*" coinvolti in giudizi di responsabilità civile, penale e amministrativo-contabile e rimborso spese legali in caso di esito favorevole del procedimento;

Considerata, alla luce del nuovo compendio normativo e dei CC.CC.NN.LL. vigenti in materia per le diverse Aree Sanità, la necessità di aggiornare le disposizioni relative al patrocinio legale per i dipendenti dell'ARNAS "*Garibaldi*" ove si verifichi l'apertura di un procedimento per responsabilità civile, penale o amministrativo-contabile a loro carico per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento di compiti istituzionali;

Considerato che l'Azienda persegue, altresì, la finalità di contenere i costi e rispettare i vincoli di bilancio nonché l'obbligo di programmazione della spesa sanitaria, senza tuttavia compromettere il diritto della difesa in giudizio dei dipendenti;

Ritenuto, come conseguenza dell'esigenza di contenimento della spesa pubblica, di doversi applicare il Tariffario delle prestazioni forensi e il Tariffario delle prestazioni medico-legali, in ottemperanza ai minimi tariffari previsti dalle tariffe ordinistiche di riferimento;

Ritenuto di doversi adottare il nuovo Regolamento di disciplina dell'istituto del patrocinio legale per i dipendenti dell'ARNAS "Garibaldi" di Catania, in attuazione dei sopracitati articoli dei CC.CC.NN.LL. di riferimento;

Ravvisata l'urgenza e l'indifferibilità della presente al fine di conformare le disposizioni in materia di patrocinio legale alla normativa vigente;

Attestata la legittimità formale e sostanziale dell'odierna proposta e la sua conformità alla normativa disciplinante la materia trattata, ivi compreso il rispetto della disciplina di cui alla L. 190/2012,

Propone

Per le motivazioni descritte in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

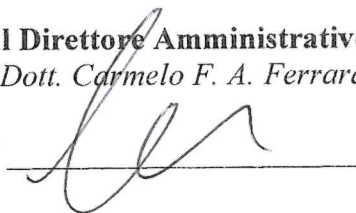
Aggiornare il Regolamento aziendale di disciplina dell'istituto del patrocinio legale dell'ARNAS "Garibaldi" di Catania e, per l'effetto, adottare il nuovo Regolamento aziendale sul patrocinio legale e sul rimborso delle attività legali e peritali in favore dei dipendenti dell'ARNAS "Garibaldi" di Catania;

Munire la presente della clausola di immediata esecuzione, attesa l'urgenza di conformare le disposizioni in materia di patrocinio legale alla normativa vigente.

Allegato (parte integrante)

- Regolamento sul patrocinio legale dell'ARNAS "Garibaldi" di Catania e relativi allegati.

Il Direttore Amministrativo
Dott. Carmelo F. A. Ferrara



IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto della proposta di deliberazione, che qui si intende riportata e trascritta, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Preso atto della attestazione di legittimità e di conformità alla normativa disciplinante la materia espressa dal Direttore che propone la presente deliberazione;

Sentito il parere favorevole del Direttore Sanitario Aziendale

D E L I B E R A

di approvare la superiore proposta per come formulata dal Direttore Amministrativo, n.q. di Responsabile *ad interim* del Servizio Legale e Contenzioso e, pertanto di:

Aggiornare il Regolamento aziendale di disciplina dell'istituto del patrocinio legale dell'ARNAS "Garibaldi" di Catania e, per l'effetto, adottare il nuovo Regolamento aziendale sul patrocinio legale e sul rimborso delle attività legali e peritali in favore dei dipendenti dell'ARNAS "Garibaldi" di Catania;

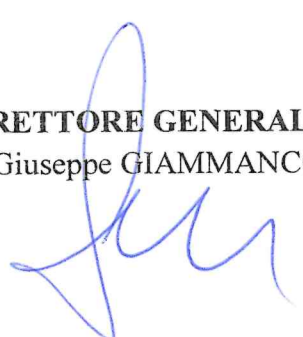
Munire la presente della clausola di immediata esecuzione, attesa l'urgenza di conformare le disposizioni in materia di patrocinio legale alla normativa vigente.

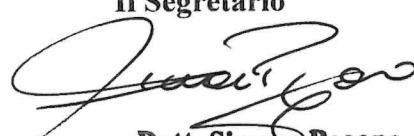
Allegato (parte integrante)

- Regolamento sul patrocinio legale dell'ARNAS "Garibaldi" di Catania e relativi allegati.


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Carmelo F.A. FERRARA)


IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Mauro SAPIENZA)


IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giuseppe GIAMMANCO)


Il Segretario

Dott. Simone Pagano

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda il giorno

_____ e ritirata il giorno _____

L'addetto alla pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo della Azienda dal

_____ al _____ - ai sensi dell'art.65 L.R. n.25/93, così come sostituito

dall'art.53 L.R. n.30/93 - e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania _____

Il Direttore Amministrativo

Inviata all'Assessorato Regionale della Salute il _____ Prot. n. _____

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

La presente deliberazione è esecutiva:

☒ immediatamente

☐ perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

☐ a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:

a. nota di approvazione prot. n. _____ del _____

b. per decorrenza del termine

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE



REGOLAMENTO SUL PATROCINIO LEGALE DELL'ARNAS "GARIBALDI" DI CATANIA

INDICE

ARTICOLI

1. CAMPO DI APPLICAZIONE E FINALITÀ
2. PERSONALE INTERESSATO
3. FONTI DI RIFERIMENTO
4. CONFLITTO DI INTERESSI
5. ADEMPIMENTI DEL DIPENDENTE ALL'INIZIO DEL PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO
6. ADEMPIMENTI DEL MEDICO IN FORMAZIONE SPECIALISTICA CHE SVOLGE ATTIVITA' FORMATIVA PRESSO L'ARNAS GARIBALDI
7. POLIZZE PERSONALI DEI DIPENDENTI
8. ADEMPIMENTI DEL DIPENDENTE ALLA CONCLUSIONE DEFINITIVA FAVOREVOLE DEL PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO
9. OBBLIGATORIETÀ
10. ADEMPIMENTI DELL'AZIENDA: AUTORIZZAZIONE O DINIEGO DEL PATROCINIO LEGALE
11. ASSUNZIONE DIRETTA E INDIRETTA DEGLI ONERI LEGALI
12. RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI AL DIPENDENTE
13. IPOTESI DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ESCLUSE DAL RIMBORSO
14. RIMBORSO ALL'AZIENDA DELLE SPESE LEGALI
15. RIMBORSO SPESE LEGALI IN CASO DI DINIEGO DEL PATROCINIO LEGALE PER PRESUNTO CONFLITTO DI INTERESSE
16. SPESE DI GIUDIZIO
17. AZIONE DI SURROGA
18. PATROCINIO LEGALE PARZIALE E RIMBORSO FORFETTARIO
19. DOMICILIAZIONE
20. TUTELA DELLA RISERVATEZZA
21. ENTRATA IN VIGORE

ALLEGATI

Allegato 1 – Istanza di patrocinio legale

Allegato 2 – Comunicazione esito favorevole di procedimento giudiziario e richiesta rimborso oneri di difesa

ART. 1 (CAMPO DI APPLICAZIONE E FINALITÀ)

Il presente Regolamento disciplina le condizioni e la procedura di ammissione al patrocinio legale con oneri a carico dell'Amministrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni dei CC.NN.LL. del Servizio Sanitario Nazionale, in favore dei dipendenti e degli Amministratori dell'Azienda Ospedaliera A.R.N.A.S. "Garibaldi" di Catania coinvolti in procedimenti di responsabilità civile, penale, contabile per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio.

L'Azienda riconosce il patrocinio legale nei limiti della tutela di propri diritti ed interessi, ossia in tutte quelle ipotesi in cui l'imputazione riguardi un'attività svolta dal dipendente in stretta connessione con i fini istituzionali dell'Azienda e sia in definitiva alla medesima imputabile, per cui la responsabilità accertata del dipendente determinerebbe automaticamente quella dell'Azienda verso terzi.

Trattandosi di una normativa posta essenzialmente a tutela dell'Azienda e, solo di riflesso del dipendente, si richiede che il fatto o l'atto oggetto del procedimento giudiziario sia stato compiuto nell'esercizio delle attribuzioni affidate al dipendente e che vi sia un nesso di strumentalità tra l'adempimento del dovere ed il compimento dell'atto, nel senso che il dipendente non avrebbe assolto ai suoi compiti se non ponendo in essere quella determinata condotta; tale rapporto di immedesimazione organica si interrompe allorché il dipendente abbia agito per fini estranei ai compiti affidati e quindi alla funzione attribuita *ex lege* all'Azienda.

In ossequio alla giurisprudenza amministrativa, la mera "occasionalità" del fatto compiuto in attività di servizio non è sufficiente ad integrare il superiore requisito.

Ai giudizi contabili, fermo restando i relativi obblighi comunicativi, non si applicano le regole previste dal presente Regolamento circa la quantificazione del rimborso delle spese legali: ai sensi dell'art. 10, comma 10-bis, del d.l. n. 203 del 2005, a sua volta integrato dall'art. 17, comma 30-*quinquies* del d.l. n. 78 del 2009, compete al solo giudice contabile disporre in tema di liquidazione delle spese in favore del dipendente assolto nel merito innanzi alla Corte dei conti. Pertanto, in tale caso, l'Azienda provvederà a rimborsare esclusivamente il *quantum* determinato dal giudice contabile, poiché l'eventuale erogazione di somme ulteriori a quelle liquidate in sentenza costituisce, per la giurisprudenza contabile, un danno erariale.

L'Azienda, altresì, nell'ipotesi di aggressione nei confronti del personale dipendente ad opera di terzi, assume ogni onere di difesa per tutti i gradi del giudizio - ivi inclusi gli oneri relativi ai consulenti tecnici e alle fasi preliminari, ove propedeutiche e necessarie per le successive fasi del giudizio - facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso. Il dipendente può individuare un legale o un consulente tecnico diversi, proponendoli all'azienda o ente, che decide in merito.

Il patrocinio legale è escluso nelle ipotesi in cui sia accertato un qualsivoglia conflitto di interessi con l'Azienda, con ciò intendendosi una situazione di contrapposizione giudiziale e/o sostanziale, ovvero una violazione dei doveri d'ufficio, che impedisca di ravvisare una piena coincidenza di interessi tra il dipendente e l'Azienda medesima, così come chiarito dall'art. 4 del presente Regolamento.

Il patrocinio legale è altresì escluso per i casi di procedimenti autonomamente promossi dal dipendente, in cui lo stesso sia attore e non convenuto.

L'Azienda persegue altresì la finalità di contenere i costi per rispettare i vincoli di bilancio e l'obbligo di programmazione della spesa sanitaria, senza compromettere al contempo l'efficacia della difesa in giudizio dei dipendenti.

ART. 2 (PERSONALE INTERESSATO)

Il diritto al patrocinio legale - che si esplica nella possibilità per il dipendente di scegliere il legale tra quelli indicati dall'Azienda o di chiedere il rimborso degli oneri di difesa in caso di scelta di un

legale di fiducia – è riconosciuto a favore del personale dipendente dell'Azienda Ospedaliera A.R.N.A.S. "Garibaldi" di Catania di seguito indicato:

- personale della Dirigenza Medica ivi inclusi i Medici in formazione specialistica;
- personale della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa;
- personale del Comparto.

Il diritto di cui al comma 1 è riconosciuto anche agli Amministratori dell'Azienda (Direttore Generale, Direttore Amministrativo, Direttore Sanitario), in ragione del mandato da questi espletato nell'interesse dell'Azienda. Ad essi si applica, ex art. 1720, comma 2, la disciplina contenuta nel presente Regolamento quanto alle modalità di esercizio ed alla quantificazione delle somme da rimborsare, nonché i relativi obblighi dichiarativi contenuti nell'art. 6.

ART. 3 **(FONTI DI RIFERIMENTO)**

Le fonti giuridiche dell'istituto del patrocinio legale dei dipendenti del SSN possiedono:

- carattere generale: in quanto trovano fondamento direttamente nella Costituzione (artt. 24, 27, 28 e 32) nelle leggi ordinarie, nella giurisprudenza consolidata e nella dottrina maggioritaria;
- natura contrattuale: essendo direttamente rinvenibili nei CC.NN.LL. della Dirigenza e del Comparto.

Per ciò che attiene (all'Area Sanità) della Dirigenza Medica, la fonte di riferimento è l'art. 56 del C.C.N.L. del 23/01/2024 (triennio 2019-2021) e l'art. 10 del C.C.N.L. del 18/11/2025 (triennio 2022-2024) e s.m.i.:

L'Azienda e Ente, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del dirigente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista un presunto conflitto di interesse, anche solo potenziale, ogni onere di difesa per tutti i gradi del giudizio - ivi inclusi gli oneri relativi ai consulenti tecnici e alle fasi preliminari, ove propedeutiche e necessarie per le successive fasi del giudizio - facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso. Il dirigente può individuare un legale o un consulente tecnico diversi, proponendoli all'Azienda o ente, che decide in merito.

Qualora non abbia trovato applicazione il comma 1 e il dirigente, sempre a condizione che non sussista conflitto d'interesse, intenda comunque nominare un legale o un consulente tecnico di sua fiducia in sostituzione di quello messo a disposizione ai sensi del comma 1 o a supporto dello stesso, previa comunicazione all'Azienda o ente che può motivatamente esprimere il suo diniego nei successivi 15 giorni, i relativi oneri sono interamente a carico dell'interessato, fatto salvo il rimborso di cui al periodo successivo. Nel caso di conclusione favorevole dei procedimenti di cui al comma 1 e, nell'ambito del procedimento penale, con sentenze o decreti di assoluzione, di archiviazione o sentenza o di non luogo a procedere, che abbiano valore di cosa giudicata perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso o per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, l'Azienda o Ente procede al rimborso delle spese legali e di consulenza nel limite massimo dei costi a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore, relativamente al legale, ai parametri minimi ministeriali forensi. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dirigente non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse, anche solo potenziale, ivi inclusi i procedimenti amministrativo-contabili ove il rimborso avverrà nei limiti di quanto liquidato dal giudice.

Nel caso di diniego dell'Azienda o Ente ai sensi del comma 2, qualora il dirigente intenda comunque nominare un proprio legale o consulente tecnico di fiducia, anche ove vi sia la conclusione favorevole del procedimento i relativi oneri restano interamente a suo carico.

I costi sostenuti dall'Azienda o Ente in applicazione dei commi 1 e 2, con riferimento alla responsabilità civile, sono coperti dalla polizza assicurativa o dalle altre analoghe misure di cui all'art. 65 (Coperture assicurative per la responsabilità civile) del CCNL 19.12.2019.

L'Azienda dovrà esigere dal dirigente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'Azienda o Ente per la sua difesa ivi inclusi gli oneri sostenuti nei procedimenti di cui al comma

Per il Comparto Sanità le fonti sono gli artt. 54 e 55 del C.C.N.L. del Comparto del 27/10/2025 (triennio 2022-2024) e s.m.i.:

L'Azienda e Ente, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del dipendente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista un presunto conflitto di interesse, anche solo potenziale, ogni onere di difesa per tutti i gradi del giudizio - ivi inclusi gli oneri relativi ai consulenti tecnici e alle fasi preliminari, ove propedeutiche e necessarie per le successive fasi del giudizio - facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso. Il dipendente può individuare un legale o un consulente tecnico diversi, proponendoli all'azienda o ente, che decide in merito.

Qualora non abbia trovato applicazione il comma 1 e il dipendente, sempre a condizione che non sussista conflitto d'interesse, intenda comunque nominare un legale o un consulente tecnico di sua fiducia in sostituzione di quello messo a disposizione ai sensi del comma 1, previa comunicazione all'azienda o ente che può motivatamente esprimere il suo diniego nei successivi 15 giorni, i relativi oneri sono interamente a carico dell'interessato, fatto salvo il rimborso di cui al periodo successivo. Nel caso di conclusione favorevole dei procedimenti di cui al comma 1 e, nell'ambito del procedimento penale, con sentenze o decreti di assoluzione, di archiviazione o di non luogo a procedere, che abbiano valore di cosa giudicata perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso o per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, l'Azienda o Ente procede al rimborso delle spese legali e di consulenza nel limite massimo dei costi a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore, relativamente al legale, ai parametri minimi ministeriali forensi. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dipendente non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse, anche solo potenziale, ivi inclusi i procedimenti amministrativo-contabili ove il rimborso avverrà nei limiti di quanto liquidato dal giudice.

Nel caso di diniego dell'Azienda o Ente ai sensi del comma 2, qualora il dipendente intenda comunque nominare un proprio legale o consulente tecnico di fiducia, anche a supporto, anche ove vi sia la conclusione favorevole del procedimento i relativi oneri restano interamente a suo carico.

I costi sostenuti dall'Azienda o Ente in applicazione dei commi 1, 2 e 3, con riferimento alla responsabilità civile, sono coperti dalla polizza assicurativa o dalle altre analoghe misure di cui all'art. 86 (Coperture assicurative per la responsabilità civile) del CCNL 2.11.2022.

L'azienda dovrà esigere dal dipendente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'Azienda o Ente per la sua difesa ivi inclusi gli oneri sostenuti nei procedimenti di cui al comma

Per l'area della Dirigenza Professionale, Tecnica e Amministrativa (Area Funzioni Locali) la fonte di riferimento è l'art. 59 del C.C.N.L. del 16.11.2022 (triennio 2019-2021) e l'art. 14 del C.C.N.L. 23/02/2026 e s.m.i.:

L'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa, ivi inclusi quelli relativi alle fasi preliminari e ai consulenti tecnici, per tutti i gradi di giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, con l'eventuale ausilio di un consulente.

Qualora il dipendente, sempre a condizione che non sussista conflitto d'interesse, intenda nominare un legale o un consulente tecnico di sua fiducia in sostituzione di quello messo a disposizione dall'Ente o a supporto dello stesso, vi deve essere il previo comune gradimento dell'Ente e i relativi oneri sono interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole dei procedimenti di cui al comma 1 e, nell'ambito di un procedimento penale con sentenza definitiva di assoluzione o decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, l'Ente procede al rimborso delle spese legali e di consulenza nel limite massimo dei costi a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore, relativamente al legale, ai parametri minimi ministeriali forensi. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dipendente non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse, anche solo potenziale. Resta comunque ferma la possibilità per il dipendente di nominare un proprio legale o consulente tecnico di fiducia, anche senza il previo comune gradimento dell'Ente. In tale ultimo caso, anche ove vi sia la conclusione favorevole del procedimento, i relativi oneri restano interamente a suo carico.

L'assistenza di cui ai commi 1 e 2 è garantita altresì per i procedimenti costituenti condizioni di procedibilità nei giudizi di responsabilità.

In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio.

La disciplina del presente articolo non si applica ai dipendenti assicurati ai sensi dell'art. 58 (Copertura assicurativa) comma 6 con riferimento alla responsabilità civile. 6. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 28 del CCNL del 14.09.2000.

ART. 4

(CONFLITTO DI INTERESSI)

Ai fini dell'individuazione del conflitto di interessi occorre tener conto esclusivamente dei fatti in contestazione, indipendentemente da ogni valutazione circa l'esito del procedimento giudiziario. Tali fatti non devono quindi essere riferibili alla tutela dei diritti e degli interessi dell'Azienda bensì configurarsi, ove non meramente indifferenti rispetto all'Azienda, in posizione antinomica rispetto ad essa, in quanto devianti dalla cura del pubblico interesse perseguito dall'Azienda medesima.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si elencano alcuni casi di conflitto di interessi:

- apertura di procedimento penale a carico del dipendente per reato contro la Pubblica Amministrazione;
- apertura del procedimento giudiziario nei confronti del dipendente da parte dell'Azienda;
- apertura del procedimento giudiziario nei confronti dell'Azienda ad opera del dipendente;
- costituzione di parte civile dell'Azienda nei confronti del dipendente;
- attivazione di un procedimento disciplinare a carico del dipendente per il fatto contestato in sede giudiziaria;
- qualora si ravvisi comunque contrapposizione tra finalità o conseguenze dell'azione del dipendente e interesse dell'Azienda, l'estraneità dell'Azienda rispetto all'agire del dipendente, l'inopportunità o l'illegittimità dei comportamenti da questi posti in essere ovvero la violazione degli obblighi di fedeltà e collaborazione scaturenti dal rapporto di lavoro sussistente tra il dipendente e l'Azienda;

- per la Dirigenza, se il fatto sia stato oggetto di formale contestazione da parte dell'Azienda o, comunque, derivi da violazioni di norme di legge o di Regolamento che il dirigente sia tenuto ad osservare nell'esercizio delle sue funzioni.

Nelle sopraindicate ipotesi, l'eventuale e definitivo proscioglimento da ogni addebito non determina in automatico l'insorgenza del diritto al rimborso, essendo riservata all'Azienda la valutazione circa la persistenza del conflitto d'interessi, specie in caso di assoluzione per insufficienza di prove ai sensi dell'art. 530, comma II, c.p.p.

ART. 5

(ADEMPIMENTI DEL DIPENDENTE ALL'INIZIO DEL PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO)

Il dipendente, sottoposto a procedimento giudiziario per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, deve:

- comunicare, utilizzando l'apposito modello (allegato 1), nel più breve tempo possibile, e comunque, **nel termine perentorio di quarantacinque giorni lavorativi dalla notifica dell'atto**, salvo comprovato legittimo impedimento, l'avvio del procedimento giudiziario al Direttore Generale e per conoscenza al Servizio Legale dell'Azienda;
- allegare copia dell'atto giudiziario e di ogni altra documentazione in merito al procedimento giudiziario di cui trattasi;
- fornire una sintetica descrizione degli eventi, da cui si possa desumere l'insussistenza di qualsivoglia conflitto di interessi, e che i fatti per i quali è stato avviato il procedimento sono connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio;
- compiere la dichiarazione di cui al successivo art. 6, accludendo la copia della denuncia all'assicurazione;
- nei procedimenti penali, impegnarsi a comunicare tempestivamente all'Azienda l'eventuale costituzione di parte civile delle persone offese dai reati contestati
- dichiarare nella comunicazione, se intende avvalersi:
 - 1) di uno dei legali "fiduciari" dell'Azienda, ove previsti.
 - 2) di proprio legale di fiducia, indicandone comunque il nominativo.

Il dipendente è tenuto altresì ad informare l'Azienda che nei suoi confronti è esercitata l'azione penale o di essere stato rinviato a giudizio, quando per la particolare natura dei reati contestati si possono configurare situazioni di incompatibilità ambientali o di grave pregiudizio per l'Azienda.

ART. 6

(ADEMPIMENTI DEL MEDICO IN FORMAZIONE SPECIALISTICA CHE SVOLGE ATTIVITA' FORMATIVA PRESSO L'ARNAS "GARIBALDI")

Il presente Regolamento è esteso a tutti i medici in formazione specialistica di cui al Decreto Legislativo n. 368 del 17.08.1999 ammessi a svolgere attività assistenziale presso l'ARNAS "Garibaldi".

Come previsto dal Regolamento, gli specializzandi dovranno osservare gli stessi adempimenti previsti a carico dei dipendenti indicati all'articolo 5.

Il personale in formazione specialistica dovrà altresì trasmettere copia del contratto di formazione specialistica e comunicare, ai sensi e per gli effetti degli art. 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, l'assenza di specifica copertura assicurativa per il patrocinio legale del dipendente universitario con polizza stipulata dall'Università.

ART. 7

(POLIZZE PERSONALI DEI DIPENDENTI)

Il dipendente, all'atto della richiesta di patrocinio legale, è altresì tenuto a dichiarare, sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti degli art. 47 e 76 D.P.R. n. 445/2000, l'esistenza di polizze personali di responsabilità civile professionale e di non avere polizze a tutela legale che potrebbero

conferirgli diritto ad ottenere rimborso di oneri difensivi da compagnie di assicurazione, in tal caso dandone contestuale avviso all'Azienda e trasmettendo al competente Ufficio Sinistri e per conoscenza al Servizio Legale copia della denuncia del sinistro effettuata presso la compagnia assicurativa.

ART. 8

(ADEMPIMENTI DEL DIPENDENTE ALLA CONCLUSIONE DEFINITIVA FAVOREVOLE DEL PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO)

Il dipendente che abbia scelto il legale di sua esclusiva fiducia in sostituzione di quelli messi a disposizione dall'Azienda, per ottenere il rimborso delle spese legali, alla conclusione definitiva favorevole del procedimento giudiziario, deve presentare al Direttore Generale e per conoscenza al Servizio Legale apposita istanza di rimborso, compilando il relativo modello di domanda (allegato 2), cui va acclusa la seguente documentazione:

a) copia conforme del provvedimento giudiziario, con l'indicazione della data in cui esso è passato in giudicato (ultimo grado di giudizio/scadenza termini per eventuali impugnazioni, ovvero attestazione della mancata impugnazione) o comunque concluso in via definitiva;

b) preavviso di parcella e successivamente a richiesta dell'Ufficio competente della fattura debitamente quietanzata dal difensore, contenente in dettaglio l'attività svolta dallo stesso e con espressa indicazione dello scaglione di valore della causa applicato, così da consentire al Servizio Legale dell'Azienda di rilevare l'applicazione dei parametri minimi di liquidazione di cui al D.M. n. 55/2014 ovvero contenuti nelle vigenti disposizioni.

c) documentazione probante l'attività difensiva svolta dal legale, quale ad es. copia dei verbali di udienza, comparse, note, opposizione all'archiviazione, ecc.

Il dipendente dovrà rendersi disponibile a fornire copia di eventuale ulteriore documentazione, a richiesta dall'Azienda.

Il dipendente, inizialmente non ammesso al patrocinio legale, qualora alla conclusione definitiva favorevole del procedimento giudiziario ritenga invece di avervi diritto, dovrà inoltrare istanza di rimborso con le stesse modalità sopra descritte utilizzando l'apposito modello, fermo restando che il Direttore Generale si riserva di valutare la congruità della stessa.

ART. 9

(OBBLIGATORIETÀ)

Tutti gli adempimenti procedurali a carico del dipendente istante costituiscono un onere per lo stesso, pertanto i dipendenti che non si attengono alle prescrizioni previste dal presente Regolamento né ai relativi termini perentori, non potranno avvalersi dell'istituto del patrocinio legale e, conseguentemente, della possibilità di chiedere all'Azienda l'assunzione/rimborso degli oneri di difesa.

ART. 10

(ADEMPIMENTI DELL'AZIENDA: AUTORIZZAZIONE O DINIEGO DEL PATROCINIO LEGALE)

L'Azienda, ricevuta la richiesta di patrocinio legale del dipendente, è tenuta a:

- valutare la sussistenza dei requisiti per la concessione ai sensi del presente Regolamento, e nello specifico:
 1. la necessità di tutelare i diritti e gli interessi dell'Azienda, nonché la propria immagine;
 2. la diretta connessione del contenzioso processuale alla funzione espletata o all'ufficio rivestito dal dipendente;
 3. la mancanza di conflitto d'interesse tra gli atti compiuti dal dipendente e l'Amministrazione;
- comunicare al dipendente, in caso di esito positivo della valutazione, il nominativo del legale che intende incaricare ovvero l'elenco dei nominativi, ove previsto, tra i quali il dipendente

sceglierà il legale al quale conferire l'incarico con la massima tempestività; ovvero comunicare l'esito negativo della valutazione di cui sopra;
L'Azienda potrà altresì autorizzare il dipendente alla nomina di un avvocato di propria fiducia. Tale ipotesi rientra nel patrocinio legale indiretto ed è disciplinata dal successivo art.11, lett. b).

ART. 11

(ASSUNZIONE DIRETTA E INDIRETTA DEGLI ONERI LEGALI)

L'Azienda, in caso di positivo esito delle valutazioni di cui al precedente art. 10, garantirà il patrocinio legale del dipendente, coinvolto in un procedimento giudiziario per fatti e atti connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei doveri di ufficio, fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, fornendo:

- a) assistenza diretta: nell'ipotesi in cui la scelta del legale ricada su un avvocato individuato dal dipendente tra i professionisti di fiducia dell'Azienda. In tal caso, l'attribuzione dell'incarico avverrà sulla base di un preventivo di massima il cui compenso, suddiviso per le diverse fasi che compongono il giudizio, non potrà essere superiore ai parametri minimi di liquidazione di cui al D.M. n. 55/2014 o comunque ai valori minimi in vigore al momento di conferimento dell'incarico. Del rapporto contrattuale di conferimento dell'incarico all'avvocato scelto dal dipendente, e dei conseguenti aspetti economici, sarà direttamente titolare l'Azienda fin dall'apertura del procedimento giudiziario e per tutti gli eventuali gradi del giudizio;
- b) assistenza indiretta (rimborso): nell'ipotesi in cui il dipendente intenda nominare un difensore di sua esclusiva fiducia, in sostituzione di quello indicato dall'Azienda, ovvero venga a ciò autorizzato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 10. Quest'ultima, alla conclusione favorevole del procedimento, rimborserà al dipendente gli oneri difensivi in misura non superiore ai parametri minimi di liquidazione di cui al D.M. n. 55/2014 o comunque ai valori minimi in vigore al momento di conferimento dell'incarico.

L'assunzione diretta degli oneri legali da parte dell'Azienda, così come l'assunzione indiretta (rimborso) è limitata ad un **solo legale e ad un solo consulente tecnico di parte**. Al dipendente verranno corrisposti unicamente i diritti ed onorari di difesa, con esclusione di eventuali spese di trasferta e di ogni ulteriore onere. Analogamente, l'eventuale nomina di ulteriori difensori e consulenti tecnici di parte resterà interamente a carico del dipendente, senza alcun diritto di rimborso. Per ottenere detto rimborso il dipendente è tenuto a presentare apposita istanza nei termini e nei modi indicati all'art. 8 del presente Regolamento allegando copia del provvedimento giudiziario divenuto definitivo (passato in giudicato), fattura quietanzata dal legale e dettagliata relazione dell'attività svolta dal difensore.

❖ TARIFFARIO DEGLI ONERI PERITALI RIMBORSABILI

Il consulente di parte sarà liquidato nei limiti dell'importo comunque non superiore a quello liquidato dal Giudice al consulente d'ufficio.

Per le spese di consulenza medico-legale, il rimborso verrà determinato sulla base dei minimi tariffari previsti dal Tariffario del Sindacato Italiano Specialisti di Medicina legale e delle Assicurazioni (Tariffario SIMLA, v. tabelle allegate);

Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'Azienda o ente procede al rimborso delle spese di consulenza nel limite massimo dei costi a suo carico qualora avesse trovato applicazione l'**art. 56 del C.C.N.L. del 23/01/2024 Dirigenza medica, comma 1, art. 88 C.C.N.L. del Comparto del 02/11/2022 e art. 59 C.C.N.L. comma 1, Area Funzioni Locali**, che comunque, non potrà essere inferiore, relativamente al legale, ai parametri minimi ministeriali forensi.

Le somme richieste, di cui alla fattura quietanzata presentata ai fini del rimborso, eccedenti quelle riconosciute dall'Azienda, resteranno a carico del dipendente.

ART. 12

(RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI AL DIPENDENTE)

Al dipendente, assistito da legale di sua esclusiva fiducia, l'Azienda, ai sensi dei CCNL e del presente Regolamento, rimborserà le spese legali nei limiti definiti dal presente Regolamento a seguito dell'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, a condizione che non sussista un presunto conflitto di interesse, anche solo potenziale.

Per conclusione favorevole del procedimento giudiziario si intende:

- in materia penale: sentenze o decreti di assoluzione, di archiviazione o sentenza o di non luogo a procedere, che abbiano valore di cosa giudicata perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso o per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. La conclusione delle indagini preliminari con Decreto Penale di Archiviazione della "*notitia criminis*" con formula assolutoria piena attribuisce il diritto al rimborso delle spese legali sempre che non sussista un conflitto d'interessi;
- in materia civile: la fattispecie in cui il dipendente venga ritenuto esente da ogni e qualsivoglia responsabilità, sia contrattuale che extracontrattuale.

Responsabilità amministrativo-contabile: per i giudizi avanti alla Corte dei Conti, aperti nei confronti di dipendenti, l'Azienda si uniforma integralmente a quanto disposto dall'art. 31, comma 2°, del D.Lgs. 26/08/2016 n. 174 (c.d. "*Codice di giustizia contabile*").

Il dipendente, a cui non è stato possibile concedere inizialmente il patrocinio legale per presunto conflitto d'interesse, dovrà farsi carico direttamente di tutte le spese legali del giudizio amministrativo-contabile istaurato davanti alla Corte dei Conti, ed avrà diritto al rimborso solo in caso di sentenza di definitivo proscioglimento da ogni addebito, per l'importo liquidato dalla Corte nella sentenza medesima.

La definizione in via preliminare del giudizio, per una "questione di rito" (per improcedibilità od inammissibilità dell'atto di citazione, causa indeterminatezza della domanda od intervenuta prescrizione dell'azione di responsabilità), non costituendo un proscioglimento non dà titolo al convenuto ad ottenere il rimborso delle spese legali.

Qualora il dipendente riceva "*invito a fornire deduzioni*" (art. 67, D.Lgs. 174/2016) e, quindi, sia disposta l'archiviazione (art. 69, D.Lgs. 174/2016) vertendosi in "*fase preprocessuale*", non si darà corso a rifusione delle spese legali eventualmente sostenute (cfr. Corte dei Conti – Sezione di controllo per la regione Valle d'Aosta, Del. n°17/2013/PAR).

ART. 13

(IPOTESI DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ESCLUSE DAL RIMBORSO)

Le sentenze penali di proscioglimento con formule meramente processuali e non liberatorie non danno legittimazione al rimborso delle spese legali; così pure le sentenze di patteggiamento, poiché in quest'ultime vi è soltanto una assunzione di responsabilità da parte del reo ed in tutte manca ogni valutazione relativamente al reato commesso. Pertanto l'assunzione degli oneri di difesa da parte dell'Azienda è sempre e comunque esclusa nelle ipotesi di patteggiamento, prescrizione, morte del reo, remissione della querela, decreto penale di condanna, oblazione nelle contravvenzioni, sospensione condizionale della pena, amnistia e indulto.

In materia civile non legittimano al rimborso delle spese legali la definizione in via bonaria del contenzioso intervenuta sia in fase giudiziale che extragiudiziale (es. atto di transazione e quietanza intervenuto a seguito di ATP, in corso di causa ovvero a monte, a seguito dell'esperimento favorevole della procedura di mediazione), né possono considerarsi "*favorevoli*" le pronunce contenenti un arresto in rito ovvero meramente estintive del giudizio.

ART. 14

(RIMBORSO ALL'AZIENDA DELLE SPESE LEGALI)

Il dipendente che risulta condannato, con sentenza passata in giudicato, in conseguenza dei fatti a lui imputati, per averli commessi con dolo o colpa grave, sarà tenuto a restituire all'Azienda gli oneri legali sostenuti dalla stessa per la sua difesa.

Il dipendente dovrà rimborsare l'Azienda anche nel caso in cui sia stata successivamente accertata la mancanza dei presupposti e dei requisiti che legittimano l'Azienda ad assumere l'onere di tali spese (intima connessione dei fatti contestati con l'espletamento del servizio e l'adempimento dei doveri d'ufficio ed assenza di conflitto d'interesse con l'Azienda).

In entrambe le superiori ipotesi l'Azienda potrà procedere a trattenere dette somme dalle ordinarie spettanze retributive del dipendente.

ART. 15

(RIMBORSO SPESE LEGALI IN CASO DI DINIEGO DEL PATROCINIO LEGALE PER PRESUNTO CONFLITTO DI INTERESSE)

Al dipendente, inizialmente non ammesso al patrocinio legale per presunto conflitto di interesse, qualora l'Azienda all'esito del procedimento giudiziario riscontri la non sussistenza di conflitto di interessi e la sussistenza delle condizioni per l'ammissione al patrocinio legale, concederà il rimborso delle spese legali sostenute, nei limiti previsti dal presente Regolamento.

ART. 16

(SPESE DI GIUDIZIO)

Le eventuali spese di giudizio liquidate a favore del dipendente ammesso al patrocinio legale con assunzione diretta dei relativi oneri a carico dell'Azienda costituiranno credito di quest'ultima che, a tal fine, potrà procedere a trattenerle dalle ordinarie spettanze retributive. Nel caso in cui siano liquidate spese di giudizio a favore del dipendente ammesso al patrocinio legale indiretto, l'Azienda procederà al rimborso solo in via sussidiaria, ove il recupero coattivo delle stesse sia risultato infruttuoso, previa esibizione della documentazione ciò attestante.

ART. 17

(AZIONE DI SURROGA)

L'Azienda ha diritto di esercitare l'azione di surroga nei limiti di quanto sostenuto e/o rimborsato per la difesa del dipendente, nei confronti di eventuali assicurazioni presso le quali il dipendente medesimo abbia contratto o risulti comunque titolare di polizze assicurative per rischio "spese di lite giudiziaria" o diciture equivalenti.

ART. 18

(PATROCINIO LEGALE PARZIALE E RIMBORSO FORFETTARIO)

In presenza di più procedimenti conclusi con esito differenziato, per i quali il difensore abbia predisposto un'unica parcella, l'assunzione in via definitiva degli oneri di difesa da parte dell'Azienda, ovvero il rimborso in favore del dipendente, avvengono solo in relazione a quella parte della parcella che si riferisce ai procedimenti conclusi con sentenza pienamente assolutoria perché il fatto non sussiste o perché il dipendente non lo ha commesso, di cui all'art. 530, comma 1, c.p.p., e a condizione che non vi sia alcun conflitto d'interesse e ricorrano i presupposti per l'ammissione al patrocinio legale a spese dell'Azienda.

Analogamente, nel caso in cui il difensore abbia rappresentato in giudizio più dipendenti coinvolti nel medesimo procedimento, aventi posizioni non contrastanti ovvero la cui difesa non presenti particolari elementi di complessità, l'Azienda non potrà riconoscere il pagamento per intero di tali parcelle, dovendosi concordare una decurtazione tariffaria congrua all'attività posta in essere, ulteriore ed in aggiunta rispetto all'applicazione ai parametri minimi di liquidazione di cui al D.M. n. 55/2014.

ART. 19
(DOMICILIAZIONE)

Le spese di domiciliazione non sono oggetto di rimborso: l'eventuale nomina di un domiciliatario ed il pagamento del relativo compenso resterà a carico del professionista che l'ha nominato, atteso il rapporto di mandato che s'instaura tra il legale ed il domiciliatario. Analogamente, ove il dipendente scelga un avvocato appartenente ad un foro diverso da quello di Catania, le relative spese di domiciliazione e trasferta non potranno gravare sull'Azienda.

ART. 20
(TUTELA DELLA RISERVATEZZA)

L'Azienda rende nota la seguente informativa *ex art. 13 GDPR - Regolamento 2016/679* contestualmente alla pubblicità del presente Regolamento.

L'Azienda è autorizzata del D.Lgs. n. 196/2003 e del GDPR - Regolamento 2016/679 ad effettuare il trattamento dati dei propri dipendenti per finalità di gestione del rapporto di lavoro, senza chiedere il consenso ai medesimi dipendenti. Nella gestione del rapporto rientra anche il patrocinio legale per il quale la relativa raccolta dati è finalizzata:

- a valutare la sussistenza di un eventuale conflitto di interesse, impeditivo all'accoglimento dell'istanza;
- a verificare le condizioni di cui alla normativa vigente e al presente Regolamento per il diritto al pagamento e/o al rimborso delle spese legali.

In presenza di un eventuale rifiuto del dipendente a fornire le informazioni (dati) che verranno richieste, l'Azienda potrebbe non essere in grado di valutare compiutamente l'istanza e, conseguentemente, comportare l'eventuale non accoglimento della medesima.

I dati raccolti saranno trattati, anche con l'ausilio di strumenti elettronici, in modo corretto, lecito pertinente allo scopo per il quale sono raccolti, con le opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

Possono venire a conoscenza dei dati del dipendente il titolare del trattamento dei dati, il responsabile del trattamento e gli incaricati appositamente designati e incaricati ad effettuare le relative operazioni di trattamento dati.

ART. 21
(ENTRATA IN VIGORE)

Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla data di pubblicazione sull'albo pretorio del sito *internet* Aziendale e trova applicazione per i procedimenti di rimborso non ancora definiti.

TABELLA
TARIFFE AZIENDALI
ONORARIO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI MEDICO-LEGALE
IN AMBITO DI CONTENZIOSO GIUDIZIARIO
DI RILEVANZA PENALISTICA

Attività di assistenza specialistica medico-legale in corso di indagine necroscopia Peritale d'Ufficio	Tariffario min. € 1.500,00
Attività di assistenza specialistica medico-legale in corso di indagine Peritale d'Ufficio	Tariffario min. € 500,00
Attività di accesso in Dibattimento, esposizione della Valutazione tecnica di parte, sottoposizione all'interrogatorio crociato	Tariffario min. € 1.000,00

TABELLA
TARIFFE AZIENDALI
ONORARIO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI MEDICO-LEGALE
IN AMBITO DI CONTENZIOSO GIUDIZIARIO CIVILISTICO

Onorario per prestazioni professionali medico-legale in ambito di Contenzioso Giudiziario Civilistico. - Attività di pre-visita con riesame del caso, acquisizione di ulteriore documentazione sanitaria, colloquio col periziando ed esame degli atti di causa. Colloqui e comunicazioni con il cliente e/o con il legale. - Assistenza tecnica in Ctu, discussione in contraddittorio; - Acquisizione di ulteriori indagini cliniche e/o strumentali; - Esame della bozza peritale; - Osservazioni alla Bozza peritale e definizione contraddittorio; - Memoria conclusiva (su richiesta del legale patrocinatore) successiva al deposito della CTU; - Eventuale collaborazione con Ausiliario Tecnico Specialista;	Tariffario min. € 500,00
Onorario per prestazioni professionali medico-legale in ambito di contenzioso Giudiziario per responsabilità Sanitaria.	Tariffario min. € 1.000,00

Le Tabelle sopra riportate si intendono al netto di IVA, alla quale sono assoggettate se dovuta come per legge.

Al Direttore Generale
ARNAS Garibaldi Catania
E p.c. Servizio Legale

Oggetto: **Istanza di patrocinio legale**

Il/La sottoscritto/a _____ dipendente di
questa Azienda in qualità di _____ (qualifica)
in servizio presso _____ (Area, U.O., Servizio, Reparto, Ufficio, Reparto etc.)
residente in _____, via/p.zza _____
tel/fax _____ email _____
Pec _____

INFORMA

di aver ricevuto comunicazione/notifica in data _____ del seguente atto allegato in copia (i):

☐ Atto di citazione per risarcimento danni

☐ Atto connesso a procedimento penale:

☐ Avviso di garanzia

☐ Invito a comparire come persona sottoposta a indagine

☐ Altro (specificare) _____

(i) *Barrare la casella e la tipologia di atto di interesse*

Breve descrizione del fatto

(si allega specifica relazione sui fatti)

Il sottoscritto dichiara che il fatto per il quale è stato avviato il procedimento giudiziario di cui trattasi non è in conflitto con gli interessi dell'Azienda e che è inerente alle mansioni svolte al suo interno.

CHIEDE

l'assistenza legale ai sensi e per gli effetti delle norme del vigente CCNL (CCNL Dirigenza / CCNL Comparto Sanità) e s.m.i.

A tal fine dichiara di:

☐ voler usufruire, ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento, dell'assistenza legale diretta nominando il legale designato dall'Azienda;

☐ voler usufruire, ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento, dell'assistenza legale indiretta, nominando un _____ legale di propria fiducia, individuandolo nella persona dell'Avv. _____;

☐ voler usufruire ai fini della difesa in giudizio di un legale di propria fiducia, riservandosi di comuni care successivamente il nominativo del difensore prescelto;

☐ voler usufruire, ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento aziendale sul patrocinio legale, della consulenza tecnica di un consulente, nominando, allo scopo, proprio consulente tecnico il Dott. _____.

Il sottoscritto, ai sensi del DPR 445/2000 e consapevole della responsabilità penale che deriva da dichiarazioni mendaci, informato del contenuto degli artt. 6 e 17 del regolamento sul patrocinio legale di codesta Azienda

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 1910 c.c.

☐ di NON aver contratto né di essere beneficiario/a di polizze assicurative RCT-RP che conferiscano il diritto al/la dichiarante di chiedere alla Compagnia assicuratrice la nomina di legali/il rimborso di oneri difensivi sostenuti nel procedimento giudiziario;

☐ di aver contratto e/o di essere beneficiario/a di polizze assicurative (tutela legale) con la/e Compagnia/e assicuratrice/i _____ che prevedono in favore del/ la dichiarante il diritto a richiedere la nomina di legali per il rimborso di oneri difensivi;

☐ di non essere assicurato/a, in ordine al rischio da responsabilità civile terzi, con alcuna Compagnia assicurativa;

DICHIARA ALTRESÌ

se ammesso al patrocinio CON ASSUNZIONE DIRETTA degli oneri a carico dell'Azienda, in caso di condanna con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati, di obbligarsi sin d'ora a rifondere all'Azienda tutti gli oneri legali sostenuti per la sua difesa. Le eventuali spese di giudizio liquidate costituiranno credito dell'ARNAS Garibaldi di Catania che a tal fine potrà provvedere a trattenerle dalle ordinarie spettanze retributive del sottoscritto.

se ammesso al patrocinio CON ASSUNZIONE INDIRETTA degli oneri legali sostenuti per la propria difesa, nel caso di esito definitivo favorevole del procedimento e ricorrendo le condizioni di cui alla normativa di legge, contrattuale e regolamentare vigente in materia, di richiedere il rimborso dell'importo ottenuto applicando i parametri minimi di liquidazione di cui al D.M. 55/2014 o comunque ai valori minimi in vigore al momento di conferimento dell'incarico.

di impegnarsi a comunicare all' Azienda ogni ulteriore atto che dovesse essere notificato anche successivamente all'avvio del procedimento

di conoscere ed accettare le disposizioni del Regolamento sul patrocinio legale.

Acconsento al trattamento dei dati personali e conoscenza informativa

Catania

firma

Si allega copia fotostatica del documento di riconoscimento _____
n. _____ rilasciato il _____ da _____

Al Direttore Generale
ARNAS Garibaldi Catania
E p.c. Servizio Legale

Oggetto: Comunicazione esito favorevole di procedimento giudiziario e richiesta rimborso oneri di difesa

Il/La sottoscritto/a _____ dipendente di
questa Azienda in qualità di _____ (qualifica)
in servizio presso _____ (Area, U.O., Servizio, Reparto, Ufficio, Reparto etc.)
residente in _____, via/p.zza _____
tel/fax _____ email _____
Pec _____

CHIEDE

- ☐ il rimborso delle spese legali sostenute nella misura dell'importo ottenuto applicando i parametri minimi di liquidazione di cui al DM n. 55/2014 o comunque i valori minimi in vigore al momento di conferimento dell'incarico;
- ☐ il rimborso delle spese di consulenza tecnica ai sensi del vigente Regolamento Aziendale e delle relative tariffe (onorario per prestazioni professionali medico-legale in ambito di contenzioso giudiziario di rilevanza penalistica);
- ☐ il rimborso delle spese di consulenza tecnica ai sensi del vigente Regolamento Aziendale e delle relative tariffe (onorario per prestazioni professionali medico-legale in ambito di contenzioso giudiziario civilistico).

A tal fine allega alla presente:

1. Copia del provvedimento giudiziario concluso in via definitiva, contenente la data in cui lo stesso è divenuto inoppugnabile;
2. Preavviso di parcella emessa dall'Avvocato _____, con dettaglio analitico dell'attività svolta, riservandosi successivamente di produrre, su richiesta del Servizio Legale, la relativa fattura quietanzata;
3. Copia della seguente documentazione utile per le necessarie verifiche e valutazioni dell'Azienda:

Catania

Firma

Si allega copia fotostatica del documento di riconoscimento _____ n.
_____ rilasciato il _____ da

Al Direttore Generale
ARNAS Garibaldi Catania

E p.c. Servizio Affari Legali

Oggetto: Comunicazione esito favorevole di procedimento giudiziario e richiesta rimborso oneri di difesa

Il/La sottoscritto/a _____, dipendente di questa
Azienda in qualità di _____ (qualifica) in servizio
presso _____ (Area, U.O., Servizio, Reparto, Ufficio, etc.),
residente _____, via _____, tel/fax _____
email _____

pec _____ avendo nominato quale difensore di fiducia nel
procedimento _____

l'Avvocato _____ e, preso atto dell'esito favorevole di
tale _____ procedimento, _____ intervenuto _____ con
_____.

RICHIEDE

il rimborso delle spese legali sostenute nella misura dell'importo ottenuto applicando i parametri minimi di liquidazione di cui al DM n. 55/2014 o comunque i valori minimi in vigore al momento di conferimento dell'incarico.

A tal fine allega alla presente:

1. copia del provvedimento giudiziario concluso in via definitiva, contenente la data in cui lo stesso è divenuto inoppugnabile;

2. Preavviso di parcella emessa dall'Avvocato _____, con dettaglio analitico dell'attività svolta, riservandosi successivamente di produrre, su richiesta del Servizio Affari Legali, la relativa fattura quietanzata;

3. copia della seguente documentazione, utile per le necessarie verifiche e valutazioni dell'Azienda: _____

Catania

Firma

Si allega copia fotostatica del documento di riconoscimento _____ n° _____
_____ rilasciato il _____ da _____

Oggetto: Comunicazione dati per bonifico.

CHIEDE

[illegible]

Catania; lì _____

Microsoft Word document from "C:\Users\james\AppData\Local\Temp\7605F89D-9A5E-4721-BB8E-8E8A8A8A8A8A.docx".

Al Direttore Generale
ARNAS Garibaldi Catania
E p.c. Servizio Legale

Oggetto: Comunicazione dati per bonifico

II/La sottoscritto/a _____ dipendente di
questa Azienda in qualità di _____ (qualifica)
in servizio presso _____ (Area, U.O., Servizio, Reparto, Ufficio, Reparto etc.)
residente in _____, via/p.zza _____
In riferimento al rimborso delle spese sostenute per il patrocinio legale del sinistro: _____

CHIEDE

che il suddetto rimborso venga effettuato con bonifico bancario al seguente IBAN:

[illegible]

intestato a: _____

presso la banca _____.

via _____ n. _____ città _____

Catania, lì _____

Firma